

Atto costitutivo

Repertorio n. 081764 Raccolta n. 017051
Registrato Ag.Entrate Roma 3 il 18/10/18 nr. 0025353 serie 1T

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS

(Artt.14-16 C.C.)

DENOMINATA

"FONDAZIONE ITALIANA DI SOLIDARIETA' MARISTA CHAMPAGNAT ONLUS"

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre. In Roma, nel mio studio notarile, in Via di S. Costanza n. 21.

Il 3 ottobre 2018

Innanzi a me, Dr. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (Corte di Appello di Roma), ed alla presenza di:

* Avv. FINOLEZZI MANUELA, nata a Galatina (LE) il 1° luglio 1977, domiciliata in Roma (RM), Via Rovereto n. 13,

* Dr.ssa FIORENTINI SERENA, nata a Palestrina (RM) il 6 agosto 1974, domiciliata in Roma (RM), Via Vai D'Ossola n. 68,

intervenute in qualità di testimoni richiesti, idonei, aventi i requisiti di legge, come mi dichiarano, e noti a me Notaio,

si è costituito il Signor:

* Rev. **MORAGLIA ROBERTO**, nato a Sanremo (IM) il 16 febbraio 1965, domiciliato, per la carica, ove appresso, che dichiara di essere religioso, titolare di C.F. MRGRRT65B16I138E e di Carta di Identità 4360193AA rilasciata dal Comune di Roma, il 28 luglio 2015, con validità al 16 febbraio 2026, cittadino italiano,

* il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, in carica, avente gli occorrenti poteri, della:

* **PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.)**

con sede in Roma (RM), Piazza di S. Costanza n. 2, Ente riconosciuto legalmente con R.D. del 17 dicembre 1931, modificato con D.P.R. del 7 ottobre 1960, come risulta dall'attestato del Prefetto della Provincia di Roma in data 28 febbraio 1973, - iscritto nei Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo al n. 670/87; iscritto nel Registro delle Imprese di Roma con il numero e C.F. 02587910585, n. R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma 0531811, P.IVA n. 01082871003, di nazionalità italiana,

* espressamente autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione Provinciale dell'Ente, di cui al verbale n. 129 - punto 6.15 - in data 21-25 agosto 2018;

è altresì presente il Signor:

* Fratel **BEGNI CLAUDIO**, nato a Chiari (BS) il 30 settembre 1959, domiciliato in Roma (RM), Piazza di S. Costanza n. 2, che dichiara di essere religioso, titolare di C.F. BGNCLD59P30C618X e di Carta di Identità 1881145AA rilasciata dal Comune di Taormina, il 27 marzo 2012, con validità al 30 settembre 2.22, cittadino italiano,

-- al fine di rendere la dichiarazione di cui appresso.

I Comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono come segue.

PREMESSO

* che la PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.), con sede in Roma, ove sopra, svolgente attività di formazione ed insegnamento ai giovani, attualmente intende estendere la propria missione a fini di utilità sociale con l'istituzione di una Fondazione per le finalità in appresso specificate, reperendo e mettendo a disposizione della stessa i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento del suo scopo istituzionale.

TANTO PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 1

Per iniziativa e volontà della:

PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.) con sede in Roma (RM), Piazza di S. Costanza n. 2, è costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del C.C. una Fondazione con durata illimitata, denominata:

"FONDAZIONE ITALIANA DI SOLIDARIETA' MARISTA CHAMPAGNAT ONLUS"

La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) quale Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, D.Lgs n. 117/2017 e n. 112/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni, non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, risponde ai principi ed allo schema giuridico

- specie della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del genere della Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e segg. C.C. e art. 1 c. 1, del DPR 361/2000 e s.m.i.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, privati e istituzioni, italiane ed estere.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano nel territorio nazionale e internazionale, in conformità a quanto previsto nello Statuto.

La Fondazione ha sede legale in Siracusa (SR), attualmente con indirizzo in Via Piave n. 122.

La sede legale potrà essere trasferita, nonchè potranno essere istituite Delegazioni e Uffici o Rappresentanze sia in Italia che all'estero, per svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa, come dallo Statuto.

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e D.Lgs. 32 luglio 2017 n. 117 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione si propone il raggiungimento degli scopi e finalità indicate nell'articolo 2 dello Statuto, composto di 21 articoli, che il costituito Rev. MORAGLIA ROBERTO mi consegna e che qui si allega sotto la **lettera "A"**, debitamente firmato a norma di legge, per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane, alla presenza dei testi, ai Comparenti, che mi dichiarano di approvarlo. La Fondazione può promuovere lo sviluppo di ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento delle proprie finalità e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del suo scopo.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente affini e consequenziali.

Articolo 3

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nell'allegato Statuto.

Articolo 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il Fondatore Promotore,

PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.)

con sede in Roma (RM), ove sopra, assegna alla stessa, destinandola in dotazione, la somma di denaro dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Detta somma è stata versata mediante bonifico bancario disposto in data 2 ottobre 2018 con valuta disponibile al 2 ottobre 2018 presso BANCA PROSSIMA S.p.A. - Istituto Bancario del Gruppo SanPaolo S.p.A. - Filiale Territoriale Lazio,

CRO n. 0335900431902711480160003200IT

A favore del conto corrente bancario all'uopo costituito presso la medesima Banca e vincolato alla costituenda Fondazione;

bonifico, che, in copia controfirmata a norma di legge, qui si allega sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datane dai Componenti. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dallo Statuto, al quale si fa espresso riferimento in relazione ai criteri e modalità di erogazione delle rendite.

Articolo 5

Il Fondatore Promotore,

PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.)

con sede in Roma (RM), ove sopra,

in persona del costituito Legale Rappresentante, dichiara espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione risolutiva dell'eventuale mancato riconoscimento giuridico Fondazione qui costituita.

Articolo 6

Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovranazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione, ove redatto, e nei limiti e con le modalità di cui all'allegato Statuto.

Essi si distinguono in:

- FONDATORE PROMOTORE
- FONDATORI
- PARTECIPANTI

come definiti e regolati nell'allegato Statuto

Articolo 7

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di controllo.

come definiti e regolati nell'allegato Statuto, sia per le nomine, che per la durata in carica ed il loro funzionamento.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dal Fondatore Promotore, i membri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Fondatore Promotore prima della scadenza del mandato. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è sempre nominato dal Fondatore Promotore. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, al quale sono conferiti tutti i poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente. Attualmente, in deroga all'art. 15 ed in virtù della norma transitoria di cui all'art. 21 dell'allegato Statuto, il Fondatore Promotore nomina il Consiglio di Amministrazione di 2 (due) membri in persona dei Signori:

in qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
e PRESIDENTE della FONDAZIONE

* **Rev. BEGNI CLAUDIO**, nato a Chiari (BS) il 30 settembre 1959, domiciliato in Roma (RM), Piazza di S. Costanza n. 2, C.F. BGN CLD 59P30 C618X - cittadino italiano,

* il quale, qui presente e come sopra costituito, dichiara di accettare la carica conferita e di non trovarsi in cause di incompatibilità o decadenza,

in qualità di VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
e VICE PRESIDENTE della FONDAZIONE

* **Rev. ROTA ONORINO**, nato a Capizzone (BG) l'11 marzo 1947, domiciliato in Siracusa (SR), Via Riviera Dionisio il Grande n. 101, C.F. RTONRN47C11 B661M - cittadino italiano,
- al quale verrà data comunicazione della nomina da parte del Presidente perchè possa nei termini e modi di legge accettare la carica conferita.

Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, è investito della legale rappresentanza della Fondazione e di tutti gli occorrenti poteri, come per legge e per Statuto, e viene inoltre espressamente delegato ed autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento giuridico della Fondazione, nonché ad apportare al presente atto ed allegato Statuto le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti, al fine dell'iscrizione attualmente nel Registro delle persone giuridiche e, una volta istituito, nel Registro Unico Nazionale per gli Enti del Terzo Settore, in particolare proponendo le relative istanze, presentando comunicazioni, sottoscrivendo e producendo la documentazione richiesta e quant'altro utile e necessario, con espressa facoltà di delegare a terzi in tutto o in parte i poteri conferiti per lo svolgimento di dette pratiche.

L'Organo di controllo della Fondazione è monocratico e deve essere scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, resta in carica per tre esercizi e viene nominato dal Fondatore Promotore, il quale si riserva di procedere alla, nomina di persona, avente tutti i prescritti requisiti, successivamente al presente atto costitutivo.

Al Revisore Contabile verrà data comunicazione della nomina da parte del Presidente, a ciò delegato, affinché possa nei termini e modi di legge accettare la carica conferita.

Articolo 9

In virtù della precitata norma transitoria, di cui all'art. 21 dell'allegato Statuto, gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare come nominati dal Fondatore Promotore, salvo successive integrazioni, fino al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 10

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre successivo al riconoscimento. E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS, il tutto come precisato nello Statuto e nel Regolamento, ove redatto.

Articolo 11

Ai fini della repertoriazione del presente atto si indica in complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00) il patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nonché le agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i., per l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ex DPR n. 642/1972.

Articolo 12

Restano a carico della Fondazione qui costituita le spese del presente atto e sue conseguenziali, che, per quanto possa occorrere, si indicano approssimativamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00)

Articolo 13

I Componenti dichiarano, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, previo mio richiamo all'art. 76 detto DPR, che le rispettive condizioni, codici fiscali e documenti di riconoscimento sono quelli indicati in comparsa.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai Componenti, che lo dichiarano conforme alla propria volontà e lo firmano, in calce ed a margine, insieme ai testi ed a me Notaio, alle ore quindici e minuti quarantacinque (h 15,45).

Rimane scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte completato di mia mano, in tre fogli, occupati per undici pagine e parte di questa dodicesima.

F.TO: ROBERTO MORAGLIA N.Q.

F.TO: CLAUDIO BEGNI

F.TO: MANUELA FINOLEZZI TESTE

F.TO: SERENA FIORENTINI TESTE
F.TO: NOTAR MARIA LIDA CIANCI

Registrato presso l'ufficio delle Entrate Roma 3 - il 18 ottobre 2018 serie/n. 1T 0025353

Statuto

STATUTO "FONDAZIONE ITALIANA DI SOLIDARIETA' MARISTA
CHAMPAGNAT ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIANA DI SOLIDARIETA' MARISTA CHAMPAGNAT ONLUS", con sede legale in Siracusa (SR), attualmente in Via Piave n. 122.

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" o qualsiasi altra locuzione o acronimo che dovesse essere richiesto dalla legge.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Finalità

Attraverso il carisma dei Fratelli Maristi delle Scuole, che si esplicita nelle attività di formazione ed insegnamento ai giovani, la Fondazione intende perseguire esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge per le ONLUS e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni integrazioni, nonché dai relativi decreti correttivi ed attuativi, dunque:

- a. promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante l'organizzazione e gestione di attività di accoglienza umanitaria (di primo e secondo livello) ed integrazione sociale dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), con particolare attenzione ai minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano situazioni di disagio;
- b. promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio;
- c. promuove, organizza e gestisce attività o iniziative di accoglienza (di primo e secondo livello), protezione e/o ospitalità temporanea nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio, e ciò anche attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive e/o centri di accoglienza e/o ospitalità temporanea, nonché attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d. promuove, organizza e gestisce attività e progetti educativi, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua, di istruzione e formazione, attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, anche con finalità educative, nonché percorsi di inclusione socio-economica a favore delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio;
- e. promuove attività di raccolta fondi (anche secondo la definizione dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore) finalizzate al conseguimento degli scopi della Fondazione;

- f. organizza eventi, incontri, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni, mostre (fotografiche o di altro genere), spettacoli musicali o teatrali, esposizioni rivolti alla società civile sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione umanitaria e della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio, ed organizza corsi di formazione rivolti a persone socialmente ed economicamente svantaggiate, ai migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché ai minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio;
- g. organizza, progetta e coordina, supporta tecnicamente e/o supporta finanziariamente (totalmente o parzialmente) progetti che abbiano quali finalità l'avanzamento della missione e la cura, la promozione e/o la diffusione dei valori di solidarietà e di integrazione sociale nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazione di disagio di cui alle precedenti lettere a) e b), anche l'attività pastorale e la realizzazione di strutture e/o opere;
- h. cura l'instaurazione e il mantenimento di relazioni stabili, se del caso anche istituendo propri uffici nel mondo, con organismi nazionali e internazionali, enti privati e pubblici che condividano e perseguano finalità simili e/o compatibili con la missione della Fondazione stessa;
- i. coopera con altre organizzazioni e/o enti che abbiano quale missione e/o scopo quello di promuovere, diffondere e curare i valori di pace, giustizia, solidarietà e integrazione sociale tra i popoli e di promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio.

Articolo 3 - Attività connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse, ovvero a titolo esemplificativo:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la locazione di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati e con il Fondo Sociale Europeo, la sottoscrizione di c.d. titoli di solidarietà, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche e/o con altri enti per l'organizzazione e/o lo svolgimento di attività di interesse generale fra quelle contemplate all'art. 2 del presente Statuto;
- c. organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- d. realizzare programmi particolari che abbiano per oggetti obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli, sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione umanitaria e della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, dei migranti e rifugiati, nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non, richiedenti asilo e non) non accompagnati o che si trovano in situazioni di disagio;
- e. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- f. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- g. partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazioni di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi contenuti nell'art. 2 del presente statuto;
- h. promuovere, organizzare e svolgere eventi, anche a pagamento, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- i. ideare e sviluppare progetti di solidarietà, utilità ed integrazione sociale anche per conto terzi;
- j. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- k. istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- l. svolgere, in via strumentale e connessa al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e cessione di beni, atti a promuovere la solidarietà e l'integrazione sociale, con particolare riguardo alla diffusione di prodotti del settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
- m. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ONLUS ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, dai Partecipanti e/o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al Patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- da liberalità e dai contributi in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il bilancio consuntivo annuale ad esso relativo. Nella redazione del bilancio in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo, attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Libri sociali obbligatori

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo cui si riferiscono devono tenere i libri sociali obbligatori prescritti dalla legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

Si qualificano membri della Fondazione coloro che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o conferimento di altri beni e/o servizi; si dividono in:

Fondatore Promotore;
Fondatori;
Partecipanti.

Articolo 10 - Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero ha costituito la Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.

Esso potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 11 - Fondatori e Partecipanti

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Fondatori", con decisione adottata dal Fondatore Promotore da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Patrimonio ed al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Le qualifiche di membro Fondatore e membro "Partecipante" vengono mantenute per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, del Fondatore Promotore per i Fondatori e del Consiglio d'Amministrazione per i Partecipanti.

Articolo 12 - Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore e il Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo con deliberazione assunta a maggioranza, decidono, rispettivamente, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con conseguente rinuncia alla qualifica ricevuta; fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 10 secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di controllo.

Articolo 15 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio scaduto, per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- tenere i libri sociali obbligatori prescritti dalla legge;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;
- nominare Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi; proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione del Fondatore Promotore;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione del Fondatore Promotore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Saranno valide le riunioni del Consiglio in audio-video conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di amministrazione ed è sempre nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo nonché i Presidenti successivi restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, al quale sono conferiti tutti i poteri del Presidente, da esercitarsi in sua vece; per l'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e comunque fino alla sua sostituzione e può essere confermato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- comunicare la scadenza degli organi della Fondazione, almeno 30 giorni prima del termine, al Fondatore Promotore per consentire a quest'ultimo di indicare al Consiglio di amministrazione le nuove nomine da ratificarsi con apposita delibera.

Il Presidente, inoltre, effettua qualsiasi operazione bancaria necessaria per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, inclusa l'apertura e la chiusura di conti correnti, con facoltà di delega, nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri individuati dal Presidente medesimo.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

Articolo 17 - Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 18 - Organo di controllo

Il Fondatore Promotore nomina l'Organo di controllo della Fondazione. L'Organo di controllo è monocratico, e deve essere scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto secondo le previsioni di legge, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altre ONLUS (o ad altri Enti del Terzo Settore) che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente Statuto o in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

(seguono le firme)